

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CNS COOPERATIVA
NUOVA SERVIZI IN
LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIALE MONTE
CERVATO 10

Numero REA: SA - 474743

Codice fiscale: 05799690655

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

Notaio (Sigillo).

SEGUE QUANTO ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CNS COOPERATIVA NUOVA SERVIZI

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Salerno (SA).

Indirizzo nel comune predetto, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere modificati, istituiti o soppressi, con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c., intendendo la Cooperativa svolgere la propria attività con i requisiti della mutualità prevalente ai fini degli artt.2512 e 2513 c.c., persegue tali obiettivi nel rispetto dei seguenti principi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,

dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire tramite i propri soci lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lett. b) dell'art. 1 legge 8 novembre 1991 n. 381.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa, che non ha finalità di lucro, si propone, in via prioritaria, ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci e nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini (mutualità allargata, esterna), servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa intende operare nel campo sociale al fine di perseguire l'interesse generale della comunità in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici, per i fini di cui alla lettera b) Art. 1 della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, e contemporaneamente alla legge n. 59/92.

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto i seguenti servizi:

- 1) servizi di manutenzione, gestione e progettazione del verde sia pubblico che privato;
- 2) servizi di gestione e manutenzione di spazi per la fruizione delle risorse ambientali, come aree attrezzate e parchi pubblici e privati ed altre aree di interesse naturalistico;

3) progettazione e gestione del recupero ambientale; opere idrauliche e di forestazione e riforestazione; impianto di boschi con particolare riferimento a quelli che possono costituire riserve legnose per l'industria, sia per legnami da opera che da pasta per carta; produzione e commercio di piante forestali, vivaistica, impianto di vivai e relativa gestione anche per la produzione di ulivi, fruttiferi in generale, piante ornamentali, piante da parchi, viali e giardini; realizzazione di verde pubblico, parchi, giardini e verde attrezzato per enti e comunità; ricostruzione e riconversione di boschi degradati, utilizzazione di golene, colmate, argini, pertinenze idrauliche; utilizzazione e produzione dei prodotti del sottobosco; pastorizia e lavorazione dei derivati del latte; esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestali-agrarie per conto di enti pubblici e privati; opere di bonifica, costruzioni stradali, edilizia pubblica e privata; amministrazione e conduzione di boschi e terreni, realizzazione di beni rustici boschivi di proprietà di enti pubblici e privati in base alle provvidenze legislative in atto e seguendo le tecniche più aggiornate; compilazione per conto di enti pubblici e privati di piani di assestamento, martellate e quanto altro occorra per aumentare i redditi dei boschi;

4) manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e di edifici pubblici e/o privati;

5) gestione e manutenzione di impianti sportivi pubblici, ecclesiastici e privati compresi quelli di pertinenza scolastica (nell'ambito del recente sistema di autonomia degli istituti scolastici);

6) attività diverse nel settore della restaurazione e recupero di opere ed oggetti e prodotti artistici e tipici, anche di interesse storico rilevante e tutelate dalla legge;

7) produzione e commercializzazione di manufatti in ceramica, pietra, legno, ferro, vetro ed altri materiali;

trasporto in conto proprio e conto terzi; guardiania non armata di aree, edifici pubblici e privati e presso tutte le strutture in genere; movimento terra ed altri prodotti; fattorinaggio e facchinaggio; commercializzazione e gestioni dei droni; gestione in conto proprio e/o conto terzi di lavanderia industriali con raccolta, trasporto e distribuzione di biancheria all'interno ed all'esterno delle lavanderie; produzione, distribuzione, vendita e commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite l'e-commerce, in conto proprio e/o conto terzi, per uso civile ed industriale di prodotti detergenti e/o sanificanti per l'ambiente; solventi e detersivi di qualsiasi composizione organica ed inorganica; composti tensioattivi, emulsionanti e composizioni chimiche in genere idonei per bucato, toeletta ed ogni altro fine; confezionamento di tali prodotti in contenitori di cartone, di materiali plastici e similari, anche ecologici e produzione degli stessi in conto proprio e/o conto terzi; servizio di trasporto di pazienti infermi e/o infortunati, servizi relativi e connessi

all'attività di soccorso sanitario e di trasporto infermi; gestione di servizi di cucina, mensa ed attività collegate (lavapiatti, distribuzione pasti, veicolazione pasti); attività complementari ai servizi socio assistenziali e sanitari (trasporto persone e cose, barellieri, gestione archivi, manutenzioni, attrezzature ed impianti, raccolta ed elaborazione dati); pulizie industriali ed attività elencate nel d.p.r. 602/70; lavori di trasloco e di tutte le operazioni connesse;

8) attività di pulizia di ambienti, edifici e strade; spezzamenti manuali e meccanizzati;

9) gestione di stazioni ecologiche comunali e raccolta dei rifiuti recuperabili; servizi di raccolta, smaltimento e riciclaggio di rifiuti liquidi e solidi, gestione di discariche, piccoli interventi di tinteggiatura, piccole riparazioni e restauro mobili, servizi di trasporto merci e persone, di pulizia e manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti vari, di stabili civili ed industriali, di impianti idraulici ed elettrici, di segnaletica stradale, della rete di gas metano, di opere edili e stradali; gestione di impianti di autolavaggio, parcheggi ed autorimesse, distributori di carburante, autofficine, self-service, pompe funebri; lavori di manovalanza riguardanti la costruzione di fabbriche o parti di essi e connessi lavori di tinteggiatura e intonacatura;

10) operazioni di igiene ambientale (disinfestazioni, derattizzazioni, etc.);

11) rilevazioni letture contatori acqua, luce e gas;

12) servizi cimiteriali;

13) organizzazione attività di formazione ai soci della cooperativa e terzi;

14) gestione parcheggi pubblici e privati;

15) servizi di portieraggio di condomini e sorveglianza;

16) organizzazione e realizzazione di manifestazioni, fiere e convegni in proprio e conto terzi; valorizzazione del territorio favorendo la promozione delle attività di difesa e valorizzazione delle tradizioni artigianali e gastronomiche e dei prodotti tipici locali, mediante la valorizzazione turistica di comprensori, delle risorse naturalistiche e culturali, la realizzazione di itinerari turistici, di iniziative per la difesa del territorio, anche mediante lo studio di attività ricettive e turistiche e la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia e all'estero, nel settore del turismo; a tal fine la società potrà: realizzare, organizzare e gestire, siano essi di proprietà della società o di terzi acquisite in godimento, sia direttamente sia in affidamento a terzi, strutture destinate alla ricettività turistica (ben and breakfast, ostelli ed affittacamere, e similari), residence rurali (country-house), alberghi, pensioni, residenze termali, villaggi turistici di tipo alberghiero, case per anziani, agriturismi e strutture similari, residenze turistico alberghiere, campeggi, locali e centri attrezzati o complessi

polifunzionali, nonchè centri attrezzati, complessi polifunzionali ed esercizi pubblici per la ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche, quali in via esemplificativa e non esaustiva, ristoranti, trattorie, pizzeria, tavole calde, rosticceria, pasticceria, gelateria, pubs, enoteche, birrerie, bar, snack bar, piano bar, wine bar, ludoteche ed in genere strutture ricreative per il tempo libero, discoteche, sale da ballo e simili; organizzare, allestire e gestire locali da destinarsi ad esposizione, vendita e consumo dei prodotti tipici locali; la società potrà realizzare, gestire e commercializzare, anche tramite l'e-commerce, prodotti e servizi turistici ed infrastrutture in genere connesse ai sistemi turistici e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica, il tutto nell'osservanza delle norme vigenti in materia; organizzare convegni, fiere, congressi, cerimonie, manifestazioni a carattere turistico, culturale, promuovere itinerari turistici e valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni artigianali, dei prodotti agricoli; organizzare e promuovere in genere, anche in collaborazione con altri soggetti, gite, escursioni a fini turistici e culturali, percorsi eno-gastronomici; assumere mandati di agenzia, con o senza rappresentanza, di prodotti agro-alimentari ed eno-gastronomici; favorire la divulgazione delle opportunità offerte del turismo, anche attraverso campagne pubblicitarie e di stampa, la diffusione di materiale pubblicitario per la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico e culturale del territorio (guide, libri, carte turistiche, materiale informativo e depliant); servizio di foto e video attraverso droni; operare lo sviluppo dell'informazione e dell'accoglienza turistica, anche attraverso la gestione di uffici di informazione, in collaborazione con le agenzie per il turismo e le pubbliche amministrazioni, nonchè la consegna e l'autotrasporto a domicilio;

17) gestione di punti di ristoro, bar, chioschi pubblici e privati, comprese le mense;

18) gestione di attività socio-assistenziali ed educative, di ludoteche, di case da riposo per anziani; servizi di assistenza, di riduzione della marginalità sociale, di tutela e di aiuto, orientamento ed integrazione a favore di individui e famiglie, al domicilio degli stessi o altrove; servizi di assistenza e tutoraggio a minori quali dopo scuola e svago, servizi domiciliari di sostegno psicologico e ricreativo per anziani, persone con disabilità, con esperienza di malattie mentali, anche in collaborazione con le famiglie e con altre strutture pubbliche e private; gestione di strutture residenziali, semiresidenziali, di accoglienza, diurna e/o notturna e case famiglie; attività di formazione e/o riqualificazione professionale a favore di soci e non soci; proporre e realizzare spettacoli teatrali, musicali, di danza e prosa a carattere culturale e divulgativo, attraverso il coinvolgimento dei minori e dei giovani, al fine di sensibilizzare il

territorio, organizzare manifestazioni e sagre per la valorizzazione dei prodotti e delle attività più caratteristiche del territorio, sempre con l'ausilio di minori e giovani, animazione teatrale per bambini, anche in convenzione con enti di qualsiasi natura per lo svolgimento delle predette attività.

La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonchè tra l'altro e solo per indicazione esemplificative e non limitative:

la cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3, comma 3 lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali, e non nei confronti del pubblico:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;
- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli ed altre garanzie in genere, e non nei confronti del pubblico, e quale attività non prevalente.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della

normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini ed albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere superiore al massimo previsto dalla legge, nel rispetto dell'art.2519 c.c.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Soci sovventori, (art. 4 della legge 31.01.92, n. 59). Possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di

€. 25,00 (venticinque/00) ciascuna. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso

in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti i documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla

legge. In particolare spettano ai soci il diritto agli utili, al ristorno, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

ART.10

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non è determinato in un ammontare prestabilito ma non può essere inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non

può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa (o l'erede nel caso di morte) risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente, o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o la trasformazione in altro tipo di società o in altro ente;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15

ESCLUSIONE

L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal

contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. che in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperativa;
3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
5. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
6. nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di cui al presente statuto.
Gli eredi, allorquando siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.
Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione non comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale composto dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalle riserve previste dalla legge (artt.2545 ter e quater c.c.).

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Le quote sono indivisibili.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio (art.2545 duodecies c.c.), la cooperativa si scioglie salvo che l'organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio nei termini e secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto dei limiti previsti dal presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto conferito dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;

c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento sia della riserva legale sia di fondi mutualistici.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno applicare le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%;
- c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- d) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- e) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) collegio sindacale, se nominato.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il

giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;

in seconda convocazione, qualora prevista nell'avviso di convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea deliberi sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori. Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, emessi ai sensi dell'art.2526 c.c., ultimo comma, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

ART. 29 AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Si applica l'articolo 2542 codice civile. Si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma, codice civile, per cui i componenti dell'organo amministrativo non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un

segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio valgono le norme di legge.

POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di

amministrazione.

RIMBORSI E COMPENSI

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso dell'organo amministrativo. L'assemblea può anche accantonare a favore dei componenti dell'organo amministrativo, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 30

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

FUNZIONI

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità dei componenti dell'organo amministrativo. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.

CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

ART. 31

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità

contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 32

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 33

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 34

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 35

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 37

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 38

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle della legge 381/1991, quelle delle leggi regionali in materia e quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

ART. 39

Ai fini di quanto previsto al comma 3 art.17 del D-Lgs 24 marzo 2006 n.155